

Documento dell'Unione Generale del Lavoro, presentato in occasione della audizione presso gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni speciali per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'esame dell'atto di Governo n. 22, relativo all'adeguamento della normativa nazionale circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Audizione del 31 maggio 2018, presso il Senato della Repubblica

Considerazioni generali

L'Unione Generale del Lavoro, in quanto portatrice di interessi collettivi e ancor più sociali/lavorativi, esprime in questo documento le proprie considerazioni rispetto a una fonte comunitaria che impatterà altresì nell'ambito lavorativo e imprenditoriale del Paese in rapporto anche con gli altri Stati.

Il presente documento contiene delle riflessioni di natura generale e delle osservazioni specifiche ai singoli articoli all'atto di governo 22, recante disposizione per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, modificativo del codice della privacy vigente, ex d.lgs. 196/2003.

Superato il tanto atteso e, per alcuni versi, temuto termine, ormai inderogabile e inderogato, del 25 maggio 2018, è ufficialmente entrato in vigore il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali.

È significativo che gli stessi *media* abbiano rappresentato una presunta e ulteriore proroga, argomentando al punto che il Regolamento europeo 2016/679 sarebbe stato inapplicabile a causa e in conseguenza di una mancata attuazione da parte del legislatore nazionale.

In realtà, tali affermazioni non sono solo forvianti, ma anche affette da condizioni di estrema illegittimità. Vero è che la legislazione interna debba essere armonizzata e per alcuni versi abrogata in rapporto con quella europea, ma è assolutamente fuori luogo spingersi verso la non operatività del Regolamento, procurando ulteriori condizioni di confusione e perplessità.

Giova ricordare che il Regolamento, in quanto fonte di diritto comunitario, diversamente dalla Direttiva, è immediatamente applicabile e direttamente vincolante per tutti gli Stati membri e per gli stessi cittadini. Peraltro, l'ultimo articolo del Regolamento stesso prevede testualmente al comma 2 dell'art. 99: *"Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018"*.

Per l'effetto di tale disciplina l'eventuale inosservanza delle regole consente a giudici nazionali di applicare le disposizioni comunitarie a prescindere da eventuali normative contrastanti.

In conclusione, non è necessario alcun recepimento da parte della normativa interna per la sua efficacia: le norme previste dal Regolamento 2016/679 sono immediatamente cogenti nonostante si richiede ai destinatari una operazione di decodificazione.

È opportuno, altresì, ricordare che lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, investito del compito di assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini, ha predisposto una guida all'applicazione delle nuove norme in materia di protezione dei dati personali contenente, tra l'altro, raccomandazioni specifiche e suggerimenti circa le azioni che possono essere intraprese immediatamente perché fondate su disposizioni precise del Regolamento che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale.

Fatte queste premesse, il giudizio sulla compatibilità dello schema di decreto legislativo con la delega prevista dalla Legge n. 163 del 2017, ai fini dell'adeguamento del quadro normativo italiano alle disposizioni del Regolamento UE, appare di per sé affetto da talune criticità, non per ultima il limite temporale, essendo di indubbia evidenza il ritardo con il quale il Governo ha presentato questo Atto. Sicuramente il primo compito del legislatore nazionale è armonizzare la normativa vigente, bisogna pertanto passare in rassegna la normativa italiana in materia di *privacy* e sopprimere le norme che contrastano o si sovrappongono al regolamento.

Peraltro, nessun rinvio potrà essere invocato o ritenuto necessario, né si potrà sperare in un ulteriore periodo di *wait and see*.

In virtù del principio di *accountability*, ossia la responsabilità del singolo soggetto titolare del trattamento dei dati in relazione di misure appropriate ed efficaci per la protezione dei dati, il Regolamento è applicabile in ogni sua parte, per lo Stato italiano, per i cittadini, per le imprese, le pubbliche amministrazioni, pena l'applicazione del regime sanzionatorio.

Se questa è la situazione in Italia, l'ambito europeo non è confortevole.

Ci stiamo già accorgendo che a livello europeo l'adeguamento sta funzionando a due velocità.

Da una parte, gli Stati che hanno risposto all'adeguamento con maggiore uniformità; si pensi alla Francia, che attraverso l'autorità *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (in sigla CNIL) in data 29 settembre 2017 ha rilasciato un documento contenente una guida per i responsabili del trattamento ad una corretta attuazione dei nuovi obblighi imposti dal GDPR.

Si pensi al Parlamento tedesco che il 27 aprile 2017 ha approvato una nuova legge federale sulla protezione dei dati personali, adeguando la legge tedesca alle disposizioni del Regolamento.

Ma, d'altra parte, si riscontrano adeguamenti al Regolamento, con alcuni Stati assolutamente carenti.

Si ritiene peraltro che bisognerà controllare anche il rispetto al Regolamento da parte degli altri Stati membri, per salvaguardare il "sistema europeo" e per evitare la preferenza di investitori e soggetti

imprenditoriali attirati da vincoli territoriali meno rigidi. Solo se si realizzerà un sistema di effettiva uniformità da parte di tutti gli Stati membri il Regolamento potrà offrire opportunità alle imprese nel mercato digitale e non solo.

Affinché il nuovo Regolamento risulti davvero efficace, occorrerà uno sforzo da parte dei Garanti riuniti in *board* (l'European data protection board, che sostituirà il Gruppo articolo 29 diventando una personalità giuridica), per la semplificazione e il controllo, tanto per assicurare: comunicazioni veloci, un linguaggio accessibile e strumenti per la rapida individuazione dell'autorità capofila, per consentire alle organizzazioni di dirimere il più velocemente possibile eventuali controversie.

Entrando negli aspetti che potremmo definire direttamente operativi del Regolamento, un'attenzione di rilievo, anche per i correlati aspetti di natura contrattuale, lavorativa e professionale, si ritiene vada circoscritta alla nuova figura professionale del DPO (*Data protection officer*) o RPD (Responsabile della protezione dei dati).

Innegabile che si è delineata e "istituzionalizzata" una figura che non potrà e non dovrà mai mancare, fosse interna o esterna nelle società, enti, imprese, amministrazioni pubbliche, associazioni. Secondo le stesse dichiarazioni del Garante europeo della protezione dei dati, Giovanni Buttarelli, il DPO diventerà (ma si ritiene lo sia già) una professione vera e propria e assumerà una specifica figura professionale nelle aziende.

In questo si ravvisa, in una il ruolo centralistico del DPO, ma d'altra parte delle insufficienze di contenuto al fine dell'esatta delineazione e/o individuazione del medesimo DPO; per non parlare degli aspetti contrattuali e remunerativi.

Non aiutano, invero, gli articoli contenuti, all'interno del Regolamento, per il DPO, alla Sezione 4 del *Responsabile della Protezione dei dati* e più in particolare all'art. 37 (*Designazione del responsabile della protezione dei dati*), all'38 (*Posizione del responsabile della protezione dei dati*) e all'art. 39 (*Compiti del responsabile della protezione dei dati*). Sommariamente al comma 5 dell'art. 37 vengono riportati dal legislatore europeo i requisiti base: "Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e delle capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39".

Dalla lettura degli articoli summenzionati è palese la genericità dell'esatto ruolo e delle puntuali competenze del DPO, non esistendo infatti ad oggi un preciso decalogo delle caratteristiche che un curriculum di un DPO/RPD dovrebbe contenere per poter adempiere.

Su questo ha ritenuto di intervenire anche il Gruppo di Lavoro art. 29 per la protezione dei dati che ha cercato di sopperire alle mancanze consegnando le *Linee guida sui responsabili della protezione dei dati*, per cercare di dare una interpretazione e soprattutto regolamentare tale figura. Nel mese di dicembre 2017 anche l'Autorità del garante ha rilasciato un documento chiarificatore intitolato *Nuove faq sul responsabile*

della protezione dei dati in ambito pubblico in aggiunta a quello del citato WP29, ma al netto anche di tali indicazioni sussistono ancora delle insufficienze.

Si può ritenere che il DPO debba avere sicuramente una conoscenza approfondita del Regolamento UE 2016/679; una conoscenza approfondita della materia e normativa specifica (*privacy e data protection*) sia nazionale che degli altri Paesi europei; una conoscenza tecnico-informatica in ambito di sicurezza informativa; una conoscenza legata alle dinamiche del settore economico ove opera l'organizzazione per la quale si andrà a ricoprire l'incarico. Ma delineate le competenze sussiste il problema della certificazione del ruolo. Sulla questione certificazione doverosa è la precisazione fatta dall'Autorità nazionale che al momento non esiste alcuno schema di certificazione (rientranti nella disciplina dell'art. 42 del regolamento) che abilitino un soggetto al ruolo del DPO. Bisognerebbe comunque auspicare di riuscire a sviluppare uno *standard* uniforme per la certificazione della professione a livello internazionale, tanto per evitare anche nomine non corrispettive al ruolo che si assegna e di riflesso l'esposizione dei singoli lavoratori ad assegnazioni unilaterali da parte aziendale.

Rimandando per ulteriori approfondimenti alla parte del documento contenente l'analisi dell'articolato, un richiamo va fatto anche alle preoccupazioni che investono i lavoratori subordinati, i quali sono preoccupati come dipendenti per le incombenze che potranno sopportare, peraltro in assenza di una specifica previsione sulla figura dell'incaricato, e per la possibile ingerenza nella sfera privata e lavorativa da parte del datore di lavoro, alla luce delle potenzialità offerte dalla tecnologia e nonostante il richiamo allo Statuto dei lavoratori, in particolare all'articolo 4, fortemente depotenziato dal decreto legislativo 151/2015, attuativo del cosiddetto Jobs act.

In ultima analisi, non si può evitare di argomentare rispetto al regime sanzionatorio.

Sono indicate sanzioni pecuniarie con massimi edittali da 10 a 20 milioni di euro e una applicazione delle stesse con incidenza sul fatturato delle imprese sino al 4%. Si rileva la necessità che il legislatore nazionale, che dovrà intervenire in sede di recepimento, di predisporre adeguate garanzie procedurali.

È palese che il sistema sanzionatorio è stato concepito attraverso un repressivo sistema di prevenzione generale, con l'intento di dissuadere le imprese all'accettazione del rischio di non adeguarsi alla normativa, ma non nascondiamo la preoccupazione da parte delle imprese, ancor più di modesta dimensione, che seppure non fossero obbligate per il requisito numero, ma assoggettate per la tipologia dell'attività, dovranno assumere altri costi e oneri per lo svolgimento dell'attività di impresa medesima.

Osservazioni all'atto di Governo 22 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale (d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679

<i>Articolo</i>	<i>Contenuto</i>	<i>Osservazioni</i>
Art. 1 – Modifiche al titolo e alle premesse del dlgs 196/2003	Nel titolo e nelle premesse è indicato il riferimento al Regolamento Ue,	Non si presentano particolari osservazioni
Art. 2 – Modifiche alla parte I, Titolo I, del dlgs 196/2003	Sono apportate delle modifiche al dlgs 196/2003; nello specifico: cambia l'articolo 1 con il richiamo esplicito al Regolamento e i principi ispiratori; l'articolo 2 si riduce al solo richiamo al Regolamento; sono aggiunti una serie di articoli (art. 2-bis: l'autorità di controllo nazionale è il garante; art. 2-ter sulla base giuridica del trattamento; art. 2-quater: promozione di regole deontologiche da parte del Garante; art. 2-quinquies sul consenso del minore di età inferiore a 16 anni che è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale; art. 2-sexies sul trattamento di categorie particolari di dati personali, ammesso nel caso di interesse pubblico rilevante con indicazione esplicita di quali siano i casi di interesse pubblico rilevante; art. 2-septies che lega il trattamento dei dati genetici, biometrici e sulla salute alle linee guida con cadenza biennale e ad altri fattori, compresa l'evoluzione scientifica e tecnologica; art. 2-octies con il quale si rimanda ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei casi non previsti dalla legge nei quali si rende comunque necessario il trattamento dei dati su condanne penali e su reati o a connesse misure di sicurezza; art. 2-novies sulla inutilizzabilità dei dati raccolti in materia difforme alla legge; art. 2-decies sulle limitazioni ai diritti dell'interessato che sono possibili soltanto laddove si riscontri un pregiudizio effettivo e concreto su alcune materie elencate attinenti la giustizia, comprese le commissioni di inchiesta parlamentare; art. 2-undecies	Nel complesso si tratta di un allineamento delle norme vigenti al Regolamento comunitario. Si evidenzia la necessità di un supplemento di riflessione sull'elenco previsto all'articolo 2-sexies con riferimento alle materie oggetto di trattamento particolare. Qualche perplessità si manifesta ad esempio sui contenuti delle lettere m (obiezione di coscienza), s (tutela della maternità ed interruzione volontaria di gravidanza) e v (rapporto di lavoro). Da valutare con attenzione, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla salute, anche la questione dei contrassegni sui veicoli ad indicare la disabilità della persona; alla luce dell'innovazione tecnologica potrebbe non essere più necessaria l'esposizione, fermo restando che occorrerà quanto meno un allineamento in campo europeo. Perplessità si esprimono in ordine all'impossibilità per gli interessati, ad iniziare dai familiari, di rimuovere un consenso dato da una persona deceduta ad una società dell'informazione, al quale fa riferimento l'articolo 2-duodecies. L'articolo 2-terdecies recupera nella sostanza la figura dell'incaricato, pur non nominandolo esplicitamente; del resto, lo stesso Garante aveva già espresso il proprio parere sul suo possibile impiego.

	<p>con riferimento ad alcune limitazioni dei diritti previsti dal Regolamento se necessarie ai fini della giustizia; art. 2-duodecies che circostringe l'esercizio dei diritti riguardanti persone decedute, con un caso specifico relativo ai servizi offerti dalle società dell'informazione; art. 2-terdecies che permette al titolare o al responsabile di attribuire specifiche funzioni e compiti a soggetti fisici designati; art. 2-quaterdecies sulla gestione da parte del Garante di specifici trattamenti che presentano profili di rischio per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; art. 2-quinquiesdecies per effetto del quale l'Ente unico nazionale di accreditamento è l'organismo nazionale previsto dal Regolamento Ue).</p>	
<p>Art. 3 – Modifiche alla parte II del dlgs 196/2003</p>	<p>Nella rubrica e nel titolo sono inseriti i riferimenti al Regolamento, mentre viene inserito il titolo 01 con l'articolo 2-sexiesdecies con un allineamento della normativa sulla base giuridica agli articoli 50 e 52 del dlgs 196/2003.</p>	<p>Non si formulano particolari osservazioni.</p>
<p>Art. 4 – Modifiche alla parte II, titolo III, del dlgs 196/2003</p>	<p>Cambia l'articolo 58, relativo ai trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa. Sono aggiornati i riferimenti normativi, ora più ampi rispetto a quanto contenuto nel dlgs 196/2003, mentre vi è un rimando a dei regolamenti per le modalità di applicazione, anche con riferimento alle Forze armate.</p>	<p>Giusto il rimando a dei regolamenti attuativi, anche se l'assenza di scadenza potrebbe comportare un ritardo nella applicazione della normativa in un settore decisamente delicato della pubblica amministrazione, poiché attiene alla sicurezza e alla difesa.</p>
<p>Art. 5 – Modifiche alla parte II, titolo IV, del dlgs 196/2003</p>	<p>L'articolo 59 si applica, oltre che all'accesso ai documenti amministrativi, anche all'accesso civico, così come disciplinato dal dlgs 33/2013. Cambia l'articolo 60 che ora riguarda lo stato salute, la vita sessuale e, in aggiunta, l'orientamento sessuale; salta in fine il riferimento al fatto che libertà sia inviolabile (resta il solo richiamo alla libertà fondamentale). Cambia l'articolo 61 che trova applicazione nell'utilizzazione di dati pubblici e nelle regole deontologiche. Spetta sempre al Garante promuovere regole deontologiche.</p>	<p>L'allargamento all'accesso civico, inteso come diritto di ogni cittadino di accedere a dati, documenti ed informazioni delle pubbliche amministrazioni anche senza dimostrare un interesse legittimo, è condivisibile.</p>
<p>Art. 6 – Modifiche alla parte II, Titolo V, del dlgs 196/2003</p>	<p>Viene interamente sostituito l'articolo 75 sulle specifiche condizioni di trattamento dei dati in ambito sanitario;</p>	<p>All'articolo 77, come sostituito dal presente decreto legislativo, salta il riferimento alle modalità per</p>

	<p>sono inseriti i richiami al Regolamento Ue. Vengono apportate delle modifiche all'articolo 77: non si parla più di casi di semplificazione, ma di modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali da parte di soggetti sanitari pubblici o privati e da altri soggetti pubblici indicati nel successivo articolo 80. L'articolo 78 (informazioni del medico di medicina generale e del pediatra) viene modificato in alcune sue parti, con l'aggiunta di una lettera infine che richiama l'implementazione del fascicolo sanitario. L'articolo 80 viene interamente sostituito che trova applicazione a tutti i soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale; le informazioni possono essere anche affisse con cartelli ed avvisi. Modifiche sono apportate anche all'articolo 82 (emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica): in caso di impossibilità fisica o di incapacità, le informazioni possono essere rese pure a chi esercita la rappresentanza (nella versione vigente si parla di potestà), ad un prossimo congiunto, ad un familiare, al convivente, all'unito civilmente o ad un fiduciario (figure quest'ultime due prima non previste) o al responsabile della struttura ove dimora l'interessato. Il comma 3 indica il momento in cui deve essere raccolto il consenso. È aggiunto l'articolo 89-bis sulle cautele da seguire in caso di prescrizione di medicinali. L'articolo 92 (cartelle cliniche) esplicita i propri effetti su tutte le strutture pubbliche e private.</p>	<p>manifestare il consenso al trattamento dei dati personali. All'articolo 80 sparisce dalla rubrica il riferimento ai soli soggetti pubblici, anche se poi nel testo si richiamano effettivamente soltanto i soggetti pubblici e non anche quelli privati che operano in ambito sanitario o nella protezione e sicurezza sociale.</p>
<p>Art. 7 – Modifiche alla parte II, titolo VI, del dlgs 196/2003</p>	<p>Viene sostituito l'articolo 96, relativo al trattamento di dati relativi a studenti. La possibilità di fornire indicazioni sulle performance degli studenti si estende a tutte le istituzioni scolastiche, ai centri di formazione professionali regionali, alle scuole private non paritarie, alle istituzioni di alta formazione artistica e coreutica, alle università statali e non statali, tenendo conto delle indicazioni previste nel Regolamento Ue.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile che potrebbe permettere un miglior collegamento fra istruzione e mondo del lavoro.</p>

<p>Art. 8 – Modifiche alla parte II, titolo VII, del dlgs 196/2003</p>	<p>Cambia la rubrica del titolo dedicato all'archiviazione nell'interesse pubblico, per la ricerca scientifica, storica o statistica; conseguentemente cambia anche l'articolo 97 che definisce l'ambito applicativo in base alla nuova rubrica. Viene sostituito l'articolo 99 che regola la durata del trattamento: viene cassato il comma 1, cambia la terminologia, viene inserito il riferimento al Regolamento Ue. Sono apportate alcune modifiche all'articolo 100 (dati relativi ad attività di studio e ricerca): sono inseriti i riferimenti al Regolamento Ue e il richiamo alle regole deontologiche. Al capo II e agli articoli 101 e 102 è aggiunto il riferimento all'archiviazione nel pubblico interesse. L'articolo 103 (consultazione di documenti conservati in archivi) è riformulato con il richiamo al dlgs 42/2004 e alle regole deontologiche. Sono apportate una serie di modifiche lessicali al successivo capo III (trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica) e agli articoli 104 e 105. L'articolo 106 viene riformulato con la nuova disciplina che richiama la regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. Spetta sempre la Garante la promozione di regole deontologiche. Cambiano anche gli articoli 107 (trattamento di categorie particolari di dati personali, sul consenso con modalità semplificate), 108 (sistema statistico nazionale; inserito il richiamo al Regolamento Ue), 110 (ricerca medica, biomedica ed epidemiologica; si richiama il Regolamento e si specifica quando non richiesto un consenso esplicito) e 110-bis (riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici; è il Garante a permettere il riutilizzo di tali dati).</p>	<p>Il tema della ricerca scientifica, storica e statistica è centrale in una società moderna, in quanto da essa dipende spesso la capacità di analisi della realtà e le conseguenti proiezioni sul futuro. Conseguentemente, fermo restando i diritti dell'interessato, lo scambio dei dati in forma anonima e con un criterio di pseudonimizzazione è da sostenere.</p>
<p>Art. 9 – Modifiche alla parte II, titolo VII, del dlgs 196/2003</p>	<p>Il titolo VIII fa ora riferimento al trattamento dei dati nell'ambito del rapporto di lavoro. Per effetto dell'articolo 111, è il Garante a promuovere le regole deontologiche nell'ambito del rapporto di lavoro. È aggiunto l'articolo 111-bis, relativo alle informazioni in caso di ricezione del</p>	<p>L'articolo 9 rappresenta un passaggio molto delicato, in quanto interessa direttamente la platea di persone che questa Organizzazione sindacale tutela ed assiste: lavoratori dipendenti, disoccupati, pensionati. Si osserva in particolare una forte preoccupazione per la riduzione di spazi di tutela,</p>

	<p>curriculum; tali informazioni da parte del titolare o dal responsabile non sono dovute se il curriculum è ricevuto spontaneamente; tali informazioni sono comunque fornite al momento del successivo primo contatto. Cambia anche la rubrica del capo III, ora relativa al trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro. L'articolo 114 non fa più riferimento al solo articolo 4 della legge 300/1970 (controlli a distanza), ma anche all'articolo 10 del dlgs 276/2003 (divieto di indagini su opinioni e trattamenti discriminatori), per cui la rubrica diventa: raccolta di dati, pertinenza e garanzie in materia di controllo a distanza. All'articolo 115, è aggiunto pure il riferimento al lavoro agile che si aggiunge agli altri già presenti di telelavoro e lavoro domestico. All'articolo 116 si chiarisce che l'attività dei patronati è su mandato dell'interessato.</p>	<p>conseguenza delle modifiche apportate dal Jobs act allo Statuto dei lavoratori. Si pensi, ad esempio, alla questione della videosorveglianza e dei controlli a distanza. La decisione di modificare la rubrica stessa del capo III, togliendo il riferimento del divieto di controllo a distanza non aiuta, in quanto può ingenerare in parte del mondo datoriale la convinzione che sia ora possibile monitorare tutte le attività del lavoratore dipendente. Del resto, non è un caso che anche nel nostro Paese si sia iniziato a parlare di braccialetti elettronici per guidare i lavoratori nella loro attività quotidiana. La nuova normativa sulla privacy derivante dal Regolamento Ue ha costi pesanti per sindacati, patronati e centri di assistenza fiscale.</p>
<p>Art. 10 – Modifiche alla parte II, titolo IX, del dlgs 196/2003</p>	<p>Cambia la rubrica, ora non più riferita al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, ma più genericamente ad altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico. La rubrica del capo I è riservata alle assicurazioni. All'articolo 120 è chiarito il riferimento ad lsvap.</p>	<p>Valgono alcune considerazioni già espresse sopra. Vista la delicatezza dei rapporti fra persona, banche ed assicurazioni, sarebbe meglio mantenere nel titolo il riferimento esplicito.</p>
<p>Art. 11 – Modifiche alla parte II, titolo X, del dlgs 196/2003</p>	<p>Il titolo X fa riferimento alle comunicazioni elettroniche. Vengono apportate diverse modifiche all'articolo 121 ad iniziare dalla rubrica che ora contiene il riferimento alle definizioni. È aggiunto il comma 1-bis, contenente, a tal proposito, le definizioni di comunicazione elettronica, chiamata, reti di comunicazione elettronica, rete pubblica di comunicazioni, servizio di comunicazione elettronica, contraente, utente, dati relativi al traffico, dati relativi all'ubicazione, servizio a valore aggiunto, posta elettronica. All'articolo 122 salta il riferimento alle modalità semplificate di raccolta del consenso; conseguentemente, salta anche il terzo periodo, in base al quale il Garante ascoltava le associazioni di consumatori per la definizione delle modalità semplificate. All'articolo 123 è aggiunto il riferimento al Regolamento Ue e il</p>	<p>Le comunicazioni elettroniche rappresentano ormai un elemento imprescindibile della vita quotidiana. Conseguentemente, il legislatore dovrà porre la massima attenzione affinché all'abbonato e all'utente sia assicurata la privacy e il rispetto dei codici deontologici.</p>

	<p>termine incaricato è sostituito con quello di persone autorizzate. All'articolo 125 è aggiunto il riferimento alla legge 5/2018 sul registro delle opposizioni e sull'istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato. Pure all'articolo 126, il termine di incaricato è sostituito con quello di persona autorizzata. L'articolo 129 è sostituito; è dedicato agli elenchi dei contraenti. Si ribadisce il principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi per la mera ricerca del contraente e del consenso esplicito per tutti gli altri trattamenti. Anche all'articolo 130 è aggiunto il riferimento alla legge 5/2018, più altri passaggi sul materiale pubblicitario. Cambia la rubrica dell'articolo 131, mentre all'articolo 132 si disciplina la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata. È aggiunto l'articolo 132-ter sulla sicurezza del trattamento con il richiamo ai principi del Regolamento Ue sugli obblighi per il fornitore di servizi di comunicazione elettronica. L'articolo 132-quater introduce un obbligo di informazione sui rischi di violazione della sicurezza della rete.</p>	
<p>Art. 12 – Modifiche alla parte II, titolo XII, del dlgs 196/2003</p>	<p>Cambia la rubrica; non c'è più il riferimento alle espressioni artistiche, ma è inserita quella alla libertà di informazione ed espressione. All'articolo 136 è inserito il riferimento al Regolamento e salta il termine "temporaneo" per il cui trattamento è sempre necessario. Viene riformulato l'articolo 137, sulle disposizioni applicabili, con l'inserimento del riferimento al Regolamento Ue e definendo il campo di applicazione in positivo. Anche all'articolo 138 è inserito il riferimento al Regolamento Ue. Al capo II non si parla più di codice deontologico, ma di regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero. È sostituito l'articolo 139, relativo alle regole deontologiche per le attività giornalistiche. Le modifiche</p>	<p>L'articolo 12 interviene in una materia evidentemente sensibile. Il problema, in tempo di social network, è che soggetti che comunicano ed informano non seguono i principi propri dell'attività giornalistica, con grave danno per gli interessati e per gli stessi operatori professionali.</p>

	<p>tengono conto dei contenuti del Regolamento Ue, del periodo transitorio, del potere sostitutivo del Garante in caso di inerzia di sei mesi del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, del tempo di adozione e del potere del Garante in caso di violazione.</p>	
<p>Art. 13 – Modifiche alla parte III, titolo I, del dlgs 196/2003</p>	<p>Al capo I del titolo III, tutela dinanzi al Garante, è anteposto il capo 01, relativo all'alternatività delle forme di tutela, definite dall'articolo 140-bis. L'interessato può proporre reclamo al Garante o davanti all'Autorità giudiziaria; le due forme sono alternative. Per effetto del rinnovato articolo 141, il reclamo davanti al Garante avviene sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Ue. Cambia anche l'articolo 142 sulla proposizione del reclamo. L'interessato può farsi assistere da un ente del terzo settore (dlgs 117/2017); il Garante predispone un modello per il reclamo e regola il procedimento. Viene sostituito l'articolo 143 sulla decisione del reclamo che viene discusso nel caso in cui non risulti essere manifestamente infondato; il Garante ha nove mesi (dodici in determinate condizioni) di tempo per la definizione del reclamo, informando nei tre mesi prima l'interessato sullo stato del procedimento. È ammesso ricorso contro la decisione del Garante. Viene sostituito pure l'articolo 144: ogni persona può presentare delle segnalazioni al Garante, il quale può anche adottare provvedimenti d'ufficio. All'articolo 152 sulla autorità giudiziaria ordinaria è inserito il riferimento al Regolamento Ue.</p>	<p>Questa parte del codice cambia in maniera sensibile e, almeno ad una prima interpretazione, in maniera peggiorativa per i cittadini, in quanto la possibilità di intervento del Garante appare ora più circoscritta rispetto alla stesura originaria del dlgs 196/2003.</p>
<p>Art. 14 – Modifiche alla parte II, titolo II, del dlgs 196/2003</p>	<p>Nella rubrica del titolo si passa da autorità ed autorità di controllo indipendente. Viene sostituito l'articolo 153 sul Garante per la protezione dei dati personali. Quattro le novità: la soppressione del riferimento al fatto che il Garante opera in piena autonomia; la durata del mandato non rinnovabile passa da quattro a sette; l'obbligo del segreto in capo ai componenti del Collegio; l'impossibilità nei due anni</p>	<p>Il Garante continua ad essere un organo collegiale composto da quattro componenti eletti in maniera paritaria dai due rami del Parlamento. La nuova formulazione dell'articolo 154 depotenzia sensibilmente i compiti del Garante, il quale, infatti, non può più erogare prescrizioni d'ufficio, né vietare d'ufficio, né segnalare al Parlamento e al governo la necessità di interventi normativi. Al Garante spetta provvedere</p>

	<p>successivi alla scadenza del mandato di presentare ricorso al nuovo Garante. Vengono ridefiniti i compiti del Garante attraverso la sostituzione dell'articolo 154. Il Garante può denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio. Il parere è sempre entro 45 giorni; il Garante non è competente sui trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie. È aggiunto l'articolo 154-bis sui poteri del Garante: oltre a tutto quanto previsto nel Regolamento, può adottare linee guida di indirizzo e approvare le regole deontologiche. Il Garante può invitare rappresentanti di altre autorità a partecipare alle proprie riunioni e può essere invitato a sua volta. È aggiunto l'articolo 154-ter sul potere di agire e sulla rappresentanza in giudizio; il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. L'articolo 155 riguarda l'ufficio del Garante. Viene sostituito l'articolo 156 sul ruolo organico e personale. Le novità riguardano: l'estensione anche ad altre tipologie di candidati, non solo ai magistrati, della possibilità di ricoprire l'incarico di segretario generale; l'innalzamento da 100 a 162 della pianta organica con assunzioni mediante concorso; la possibilità di chiedere diritti di segreteria. All'articolo 157 (richiesta di informazioni e di esibizione dei documenti) è aggiunto il riferimento del Regolamento. Per effetto delle novità introdotte all'articolo 158, il Garante può condurre accertamenti con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati Ue. In caso di accertamento, viene redatto un verbale. Sono apportate alcune modifiche all'articolo 159 sulla modalità di accesso, mentre il successivo articolo 160 è integralmente sostituito: si tratta degli accertamenti in merito al trattamento di dati personali con finalità di difesa e sicurezza.</p>	<p>ai compiti indicati dalla normativa europea; manca un riferimento alla tenuta del registro dei trattamenti. Il Garante collabora e non coopera con le altre autorità amministrative. È da valutarsi positivamente l'incremento della pianta organica, alla cui copertura si arriva con l'articolo 26.</p>
<p>Art. 15 – Modifiche alla parte III, titolo III, del dlgs 196/2003</p>	<p>Sono riformulati gli articoli 166 (criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e</p>	<p>Il grande limite del sistema sanzionatorio è nella capacità del Garante e delle autorità giudiziarie</p>

	<p>procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori; si rimanda all'articolo 83 del Regolamento Ue; rimangono le competenze del Garante) e 167 (trattamento illecito di dati; rimane il carcere da 6 a 18 mesi, mentre viene meno la detenzione fino a 24 mesi in caso di diffusione e comunicazione, cosa che viene recuperata ed inasprita con reclusione fino a sei anni nel successivo articolo 167-bis); sono aggiunti gli articoli 167-bis (comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone), 167-ter (acquisizione fraudolenta di dati personali che è punita con la reclusione da uno a quattro anni); sono riformulati gli articoli 168 (falsità nelle dichiarazioni al Garante - rimane la stessa pena, vale a dire la reclusione da sei mesi a tre anni - e interruzione dell'esecuzione di compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante - pena della reclusione fino ad un anno) e 171 (violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori); è aggiunto un riferimento al codice penale all'articolo 172.</p>	<p>nazionali di riuscire a far rispettare le regole e a rendere effettiva la pena o la sanzione amministrativa, in un contesto nel quale molti soggetti, in particolare le società titolari dei social network o che erogano servizi di posta elettronica, non risiedono nel Paese.</p>
<p>Art. 16 – Modifiche all'allegato A, del dlgs 196/2003</p>	<p>Viene rinominato l'allegato A, che è dedicato alle regole deontologiche.</p>	<p>Viene utilizzata la terminologia impiegata nel Regolamento Ue</p>
<p>Art. 17 – Modifiche al dlgs 150/2011</p>	<p>Cambia l'articolo 10 del dlgs 150/2011, con riferimento alle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Le controversie sono regolate sulla base dell'articolo 152 del dlgs 196/2003. Il tribunale competente è quello ove risiede o ha sede il titolare, oppure, e questa è una novità, ove risiede l'interessato. Il ricorso davanti al Garante può continuare a proporsi entro trenta giorni (sessanta se estero). Decorso il termine entro il quale il Garante deve rispondere, è ammesso il ricorso al tribunale competente. L'interessato può dare mandato ad un ente del terzo settore. Il giudice fissa l'udienza di comparizione. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato</p>	<p>Al di là dei contenuti specifici del Regolamento Ue e dello stesso codice della privacy, è ipotizzabile che nel tempo le frizioni fra datore di lavoro e lavoratore in materia di gestione della riservatezza saranno destinate ad aumentare. Ciò anche per effetto del Jobs act che, indubbiamente, permette al datore di lavoro un più fine controllo su tutte le attività poste in essere dal proprio dipendente.</p>

	può essere sospesa. In caso di assenza del ricorrente alla prima udienza, il giudice archivia. Il Garante può sempre presentare osservazioni. La sentenza è inappellabile e può prevedere delle prescrizioni.	
Art. 18 – Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali	È ammesso il pagamento in misura ridotta per le violazioni che alla data del 21 marzo 2018 non siano state già definite.	Si tratta di una disposizione che dovrebbe permettere di sanare parte del contenzioso pregresso.
Art. 19 – Trattazione di affari pregressi	Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante pubblica un avviso per la trattazione di reclami, segnalazioni e richieste; l'interessato ha tempo sessanta giorni per chiedere che siano trattati.	Se non si presenta richiesta, i procedimenti sono improcedibili. Ciò vuol dire che, in assenza di una efficace comunicazione, potrà esserci un evidente colpo di spugna sul passato.
Art. 20 – Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto	Si definisce la disciplina transitoria dei codici di deontologia allegati al dlgs 196/2003. Il Garante ha novanta giorni di tempo per verificare la conformità degli allegati al Regolamento Ue.	È necessario una attivazione da parte degli organismi di rappresentanza degli interessi coinvolti
Art. 21 – Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali	Le prescrizioni di carattere generale sono individuati dal Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	Considerando che il contenuto del Regolamento Ue è noto da due anni, l'articolo 21 evidenzia il ritardo con il quale il nostro Paese si sta adeguando alla nuova normativa. Il decreto del Garante arriverà a tempo abbondantemente scaduto.
Art. 22 – Altre disposizioni transitorie e finali	Si tratta di disposizioni in tredici commi con richiamo al Regolamento Ue 2016/679.	L'articolo si rende necessario per evitare eventuali lacune normative.
Art. 23 – Disposizioni di coordinamento	Sono elencate le disposizioni di coordinamento con norme vigenti.	Trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 24 – Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse	La previsione contenuta nel Regolamento per effetto della quale alcune sanzioni da penali diventano amministrative si applica anche alle violazioni già commesse, sempre se il procedimento non sia già stato definito con sentenza o decreto irrevocabile. Il giudice revoca la sentenza. La sanzione pecuniaria non può essere superiore all'importo massimo previsto originariamente per il reato.	Considerando che il testo del Regolamento Ue è noto da due anni, suscita qualche perplessità la previsione che la depenalizzazione possa essere retroattiva.
Art. 25 – Trasmissione di atti all'autorità amministrativa	L'autorità giudiziaria ha tempo 90 giorni per disporre la trasmissione all'autorità amministrativa gli atti dei procedimenti penali trasformati in illeciti	L'articolo è collegato al precedente articolo 24.

	<p>amministrativi. A seconda se l'azione penale sia stata o meno esercitata, gli atti sono trasmessi dal pubblico ministero o dal giudice. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione entro novanta giorni all'interessato che ha sessanta giorni di tempo per essere ammesso al pagamento in misura ridotta.</p>	
<p>Art. 26 – Disposizioni finanziarie</p>	<p>Si prevede la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 14, relativo al ruolo organico e al personale.</p>	<p>Si tratta dell'articolo 156 del dlgs 196/2003; gli oneri vanno da 1.853.397 euro (2018) a 3.797.109 a decorrere dal 2028.</p>
<p>Art. 27 - Abrogazioni</p>	<p>Sono esplicitate le abrogazioni al dlgs 196/2003.</p>	<p>Le abrogazioni riguardano ampie parti del dlgs 196/2003, compresi gli allegati B e C.</p>
<p>Art. 28 – Entrata in vigore</p>	<p>Le disposizioni entrano in vigore il 25 maggio 2018.</p>	<p>La data del 25 maggio 2018 è quella nella quale è entrato in vigore il Regolamento Ue; è di tutta evidenza il ritardo con il quale il governo ha presentato questo Atto.</p>